

TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE

Il Presidente di Sezione Civile

Visto il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Cuneo del 3.5.2020

Visto il proprio provvedimento del 26.3.20

Rilevato che il periodo c.d. "arancione" è stato prolungato al 31.7.2020

Rilevato che pertanto nelle procedure esecutive immobiliari nonché nelle procedure di sovrindebitamento le vendite senza incanto da tenersi con modalità non interamente telematica nel periodo dal 20 al 24 luglio 2020 devono essere rinviate a data successiva al 31.7.2020

Dispone

Il differimento delle suddette vendite alla settimana dal 19 al 23 ottobre 2020 con mera rettifica della data sul P.V.P, con termine per notifica dell'avviso di vendita di 45 gg antecedenti la data della vendita

Dispone

La comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Cuneo, ai magistrati interessati, alle Cancellerie, all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei commercialisti e revisori contabili, al Collegio notarile, all'I.V.G nonché la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cuneo.

Cuneo 12.5.20

Il Presidente di Sezione

Dr Alberto Tetamo



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sandra Armando


DEPOSITATO in Cancelleria
Cuneo, R 12/05/2020



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sandra Armando

N.B. Si allega Calendario da parte della

Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sandra Armando





TRIBUNALE DI CUNEO

Le vendite verranno rinviate secondo il calendario sottostante:

L'orario è immutato.

Non occorre riprenotare.

LUNEDI' 19/10/2020 EX LUNEDI' 20/07/2020 - EX 22/06/20- C/O TRIBUNALE

MARTEDI' 20/10/20 EX MARTEDI' 21/07/2020 -EX 23/06/20 C/O COMMERCIALISTI

MERCOLEDI 21/10/20 EX MERCOLEDI' 22/07/2020 - EX 24/06/20 C/O COMMERCIALISTI

GIOVEDI 22/10/20 EX GIOVEDI' 23/07/2020 - EX 25/06/20 C/O COMMERCIALISTI

VENERDI' 23/10/20 EX VENERDI' 24/07/20 - EX 26/06/20 C/O TRIBUNALE

Cuneo li 12/05/2020

Il cancelliere

Dott.ssa Sandra Armando



TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

OGGETTO: sospensione delle procedure esecutive immobiliari ai sensi dell'art 54 ter d.l. 17.3.2020 convertito nella L. 29.4.2020 n. 27

Il Presidente di Sezione;

letto l'art 54 ter DL 17.3.20 n. 18 conv L.29.4.20 n. 27 ai sensi del quale “ è sospesa per la durata di sei mesi a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”;

sentiti i giudici della esecuzione immobiliare, che hanno preventivamente condiviso e approvato il contenuto del presente provvedimento;

rilevato pertanto che la sospensione decorre dal 30.4.2020 al 30.10.2020 e che al termine del suddetto periodo l'esecuzione riprenderà, previa fissazione da parte del g.e. di nuova udienza di comparizione delle parti, che ben potrà essere disposta nelle more del decorso della sospensione medesima;

considerato che la norma citata ha introdotto una sospensione ex lege, finalizzata alla protezione del diritto di proprietà del debitore sull'immobile costituente sua abitazione principale in relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica;

rilevato pertanto che la sospensione è meramente dichiarata dal giudice quando verifica la sussistenza dei presupposti indicati dal citato art. 54 ter;

considerato quindi fondamentale individuare quale sia l'abitazione principale del debitore: all'uopo sovviene il disposto dell'art 13 D.L. 201/2011 conv. L. 22.12.2011 n. 214, a mente del quale è abitazione principale l'immobile ove un soggetto dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente; e comunque tale deve ritenersi l'immobile avente stabile, effettiva, durevole destinazione a dimora del debitore secondo la definizione di “residenza” di cui all'art 43 comma 2 del codice civile;

considerato pertanto necessario che l'esperto stimatore o il delegato o il custode giudiziario (a seconda della fase processuale in corso), nell'espletamento del loro incarico, segnalino al giudice della esecuzione che la procedura ha per oggetto, in tutto o in parte, un immobile costituente la abitazione principale del debitore (o del terzo proprietario esecutato quale datore di ipoteca) secondo quanto risulta loro dalla perizia di stima nonché dei suoi allegati, da certificato di residenza (da acquisire ove non ancora in atti), dalla identità tra luogo di notifica del pignoramento e immobile oggetto di esecuzione immobiliare;

ritenuto che analoga segnalazione ben può essere fatta dal creditore pignorante o intervenuto;

ritenuto peraltro che, per la *ratio* stessa della norma, finalizzata alla tutela del debitore quale soggetto attualmente debole, ben possono però essere compiuti tutti gli adempimenti ed attività non strettamente funzionali alla espropriazione del bene;

ritenuto al riguardo necessario precisare che ove la aggiudicazione del bene sia avvenuta, ancorché non definitiva, anteriormente al 30.4.2020, la procedura non sarà sospesa, in considerazione della tutela apprestata alla aggiudicatario del bene dall'ordinamento, come chiaramente desumibile dal disposto dell'art 187 bis disp att cpc;

ritenuto pertanto che possono essere compiuti anche nel periodo 30.4.20/30.10.20 le attività rientranti nella custodia giudiziaria, la presentazione da parte degli ausiliari del giudice delle istanze per la liquidazione delle loro competenze ove l'attività sia stata completata in tutto o in parte prima del 30.4.20; l'emissione del decreto di trasferimento e tutta la attività conseguenti alla emissione del decreto di trasferimento; l'attività del delegato di riparto del ricavato della vendita.

DISPONE

che l'esperto stimatore o il delegato o il custode giudiziario (a seconda della fase processuale), nell'espletamento del loro incarico, segnalino tempestivamente al giudice della esecuzione, mediante sintetica relazione da depositarsi nel fascicolo telematico, che la procedura ha per oggetto, in tutto o in parte, un immobile costituente la abitazione principale del debitore (o del terzo proprietario esecutato quale datore di ipoteca), secondo quanto risulta dalla perizia di stima nonché dei suoi allegati, da certificato di

residenza (da acquisire ove non ancora in atti) nonchè dalla identità tra luogo di notifica del pignoramento e immobile oggetto di esecuzione immobiliare.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente del Tribunale di Cuneo, nonché pubblicato sul sito del Tribunale e comunicato a mezzo pec a:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI CUNEO

CONSIGLIO NOTARILE DI CUNEO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CUNEO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CUNEO

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI CUNEO

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

Cuneo 13.5.2020

Il Presidente di Sezione Civile

Dr. Alberto Tetano

IL CANCELLIERE
Dot.ssa Sandra Armando

DEPOSITATO in Cancelleria
Cuneo, il 13/05/2020

IL CANCELLIERE
Dot.ssa Sandra Armando

